

Allegato A

AVVISO

Invito a presentare proposte progettuali rivolto ai cinque Comuni capofila degli ATS dei territori provinciali per due nuove Case Rifugio inter-provinciali di protezione di II livello per donne vittime di violenza per il biennio 2017-2018 ai sensi art. 5bis L. 119/2013 - DPCM 25.11.2016 (Tabella 1) – Attuazione DGR 272/2017 Allegato A.2 punto a)

Art. 1) FINALITA'

Il presente invito è rivolto agli Enti locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.) dei relativi territori provinciali per il sostegno a due nuove Case Rifugio inter-provinciali di protezione di secondo livello per donne vittime di violenza, autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente e munite dei requisiti di cui all'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014.

Tali strutture sono finalizzate a garantire servizi per la fuoriuscita delle donne dalla violenza e per il loro inserimento/reinserimento in ambito sociale e lavorativo.

Con il presente invito si dà attuazione alla DGR 272/2017 Allegato A.2 punto a) – nuove dotazioni, atto di programmazione delle risorse statali e regionali di cui ai due DPCM del 25.11.2016 (pubblicati su G.U. 20/SG del 25/01/2017) relativi agli artt. 5 e 5bis della Legge 119/2013.

Tale atto è stato approvato acquisiti i preventivi pareri favorevoli di:

- FORUM permanente contro le molestie e la violenza di genere in data 17.02.2017;
- Consiglio delle Autonomie Locali in data 20.03.2017;
- IV Commissione Consiliare in data 21.03.2017.

Nella seduta del Forum Permanente contro le molestie e la violenza di genere, quale organo consultivo e propositivo della Giunta come previsto dalla L.R. 32/2008, è stato proposto di utilizzare le risorse relative alle nuove dotazioni per completare l'offerta sul territorio regionale di strutture e servizi per le donne vittime di violenza **sostenendo strutture per la protezione/accoglienza di secondo livello**, essendo già presenti e sostenute con i fondi regionali e statali: una Casa di emergenza a livello regionale e n. 4 Case Rifugio di protezione/accoglienza di primo livello in ogni territorio provinciale o interprovinciale .

Sulla base delle "schede programmatiche" inviate, successivamente alla DGR 272/2017, dal Dipartimento nazionale per le Pari Opportunità, per la richiesta di finanziamento statale, risultano ammissibili tra le diverse tipologie anche le Case Rifugio di Protezione di II Livello (per la semiautonomia delle donne vittime di violenza), pertanto tale previsione risulta coerente con quanto disposto dall'Allegato A2 punto a) della DGR 272 del 27/03/2017 e come condiviso con il Forum Permanente contro le molestie e la violenza di genere come di seguito:

“Si dispone di invitare i Comuni capofila degli ATS dei relativi territori provinciali a presentare proposte progettuali per il sostegno a “nuove dotazioni” inerenti:

- 1) *N. 2 Case di accoglienza di II livello per la semi-autonomia, quale limite massimo consentito nel territorio regionale, necessarie ad ospitare donne sole o con figli a seguito del completamento del percorso di fuori-uscita dalla violenza, qualora le stesse si trovino in condizioni di disagio abitativo o comunque nella difficoltà di reperire un alloggio per sé ed i propri figli, cui associare anche forme di*

orientamento e/o sostegno all'autonomia economica della donna vittima di violenza; le modalità di gestione sono quelle previste dall'art.5 bis comma 3 della legge n.119/2013 e dall'Intesa Stato-Regioni 27.11.2014;" – omissis-.....

Sulla base delle tipologie che risulteranno ammissibili si ripartiranno le risorse come segue:

- *1) sostegno a massimo due Case di accoglienza di II livello per la semi-autonomia, nel territorio marchigiano, che svolgano servizi di livello regionale o inter-provinciale (contributo massimo € 79.262,50 nel biennio 2017-2018 coerente con i valori mensili medi della contribuzione regionale nell'ultimo triennio (2014-2016) per Centri e Case...)"*

L'avviso non riguarda le Case per vittime della tratta (esistenti ed autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente) che sono oggetto di altri separati finanziamenti statali e quelle già oggetto di finanziamento ai sensi della DGR 272/2017 Allegato A.2 punto b) – dotazioni esistenti.

Art. 2) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Tenuto conto della necessità di dotare tutti i territori di questo tipo di struttura finalizzata alla fuoriuscita della donna dalla violenza e al suo inserimento/reinserimento in ambito sociale e lavorativo, si individuano le strutture come segue:

- a) N. 1 Casa a servizio dei territori provinciali anconetano e pesarese – corrispondente all'area centro-nord delle Marche ;
- b) N. 1 Casa a servizio dei territori provinciali maceratese, fermano e ascolano – corrispondente all'area centro-sud delle Marche.

Si invitano i corrispondenti Comuni capofila degli Ambiti Territoriali Sociali dei relativi territori provinciali a presentare proposte progettuali inter-provinciali tra le aree territoriali sopraindicate.

Gli Enti locali capofila degli ATS interessati assicurano l'operatività delle rispettive strutture per l'intero territorio inter-provinciale di riferimento, assicurandone l'inserimento nelle rispettive Reti Territoriali Antiviolenza di livello locale di cui alla DGR 221 del 13 marzo 2017, nonché ad assicurare la collaborazione operativa con i rispettivi Centri Antiviolenza e con i soggetti aderenti alle stesse Reti.

Art.3) RISORSE DISPONIBILI

Per tale finalità alla data del presente atto risultano risorse statali trasferite ai sensi del DPCM 25.11.2016 art.5bis L. 119/2013 – Tabella 1 per un totale di **€ 158.524,76** disponibili nel bilancio 2017-2019 annualità 2017 da destinare al sostegno di due strutture di protezione/accoglienza di secondo livello come indicato nella DGR 272/2017 Allegato A.2 punto a) e riportato al precedente art. 1.

Come previsto dal DPCM 25.11.2016 il sostegno finanziario è riferito alle annualità 2017 e 2018.

La dotazione finanziaria massima disponibile per ognuna delle due nuove Case per il biennio 2017-2018 è pari a €79.262,38.

Art. 4) SOGGETTI DESTINATARI

Possono partecipare esclusivamente Enti locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali

(A.T.S.) dei relativi territori provinciali anche in forma associata, afferenti l'area corrispondente ai territori interessati come di seguito indicati:

Per la Casa relativa all'area territoriale Centro-Nord delle Marche:

ATS 1 (Pesaro) - ATS 11 (Ancona)

Per la Casa relativa all'area territoriale Centro-Sud delle Marche:

ATS 15 (Macerata) – ATS 19 (Fermo) – ATS 22 (Ascoli Piceno)

Qualora i suddetti soggetti pubblici utilizzino per la gestione della Casa la modalità prevista dall'art.8 comma 2 lettera c) dell'Intesa del 27.11.2014 (forme diverse di rapporto pubblico-privato quali il concerto, l'intesa o la forma consorziata), i soggetti privati devono essere soggetti qualificati del privato sociale singoli o associati operanti nel settore del sostegno all'aiuto alle donne vittime di violenza e che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato (come disposto dall'art.5 bis, comma 3, lettera b) della Legge n.119/2013).

Tali soggetti devono possedere entrambi i seguenti requisiti:

1) essere iscritti ai previsti albi/registri regionali o, se onlus all'Anagrafe dell'Agenzia delle entrate, come segue:

- Associazioni di volontariato iscritte nell'apposito Registro regionale;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito Registro regionale;
- Onlus iscritte nell'apposita Anagrafe istituita presso l'Agenzia delle entrate;
- Cooperative Sociali iscritte nell'apposito Albo regionale.

2) avere tra le finalità dello Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere, quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza.

Art.5) REQUISITI STRUTTURALI,ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI

Nelle more di approvazione dei provvedimenti applicativi della L.R. 30 settembre 2016 n. 21, (*Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati*), vige, in conformità all'art. 25 della citata L.R. 21/2016, il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento regionale 8 marzo 2004, n.1, (*Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale*) e di quelli previsti dal Capo II dell'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014, in particolare:

- dei requisiti "strutturali" e "organizzativi" (codice scheda P-T3 relativa a Casa di accoglienza/Rifugio per donne vittime di violenza) e quelli previsti dall'art. 9 (Requisiti strutturali e organizzativi) dell'Intesa Stato Regioni del 27.11.2014;
- dei requisiti di "professionalità" del personale, disciplinati dall'Allegato B al citato Regolamento regionale (pg.114) e dall'art. 10 (Operatrici) della stessa Intesa.

Si richiama in particolare quanto disposto dall'Art. 11 co 3 "*La Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizio socio-sanitari e assistenziali territoriali...*" – nonché quanto previsto dall'art.12 "Flusso Informativo" che ogni Casa Rifugio deve assicurare, anche in conformità ai disposti relativi agli obblighi di monitoraggio previsti dal DPCM 25.11.2016, utilizzando la scheda di monitoraggio attuativo e finanziario del Dipartimento per le pari Opportunità (Allegato B) e le schede di rilevazione contenenti un set minimo di dati obbligatori relativi ai requisiti delle strutture e alle utenti, schede attualmente in corso di predisposizione da parte del gruppo di lavoro interregionale del Coordinamento tecnico della Commissione Politiche Sociali.

Art. 6) PERIODO DI GESTIONE

Il contributo per il sostegno alle due nuove Case è riferito al biennio 2017-2018, secondo il crono- programma indicato nella domanda (Allegato A1).

Il mancato utilizzo delle risorse entro l'esercizio finanziario 2018 comporta la revoca dei finanziamenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 co. 14 del DPCM 25.11.2016.

Art.7) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il Comune richiedente il sostegno finanziario presenta domanda **entro e non oltre il 15 settembre 2017,** a pena di inammissibilità, tramite PEC all'indirizzo: **regione.marche.inclusionesocialealbi@emarche.it.**

La domanda è compilata secondo la modulistica allegata al presente Avviso – Allegato A1 -Modulo di domanda e Allegato A2- Scheda progettuale.

Il presente avviso con la modulistica correlata viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito regionale.

Art.8) REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E IMPEGNI

Sono requisiti di ammissibilità:

- presentazione domanda nel termine fissato dall'art. 7 dell'Avviso;
- presenza dell'autorizzazione comunale della Casa di accoglienza /Rifugio per donne vittime di violenza o di documentazione attestante che la procedura autorizzatoria è in itinere alla data di cui all'art. 7 dell'Avviso.
- rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 dell'Avviso.
- domanda firmata digitalmente o accompagnata da fotocopia documento di identità del sottoscrittore

La mancanza di uno dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione.

I soggetti richiedenti, si impegnano:

- a fornire alla Regione Marche ogni informazione utile per finalità di monitoraggio, con particolare riferimento alle raccolte dati curate dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali ed ai rapporti e monitoraggi previsti dalla LR n.32/2008, dal DPCM 25.11.2016 e dalla citata Intesa;
- ad assicurare l'espletamento delle attività della Casa per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale viene concesso il finanziamento come previsto dall'art. 13 (Obblighi per i Centri e le Case Rifugio) della citata Intesa;

Art.9) ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE PROGETTI

L'istruttoria e la valutazione dei progetti è svolta entro 90 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle domande.

La valutazione dei progetti ammissibili, qualora pervenga più di una proposta per ogni area territoriale, tiene conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- 1) numero di soggetti aderenti e cofinanzianti le spese di gestione della Casa di accoglienza;
- 2) livello di compartecipazione finanziaria superiore al 30% delle spese di gestione."

L'Ufficio, nel corso del procedimento, può richiedere eventuale documentazione integrativa e/o chiarimenti a cui il soggetto deve dare riscontro, a pena di esclusione, entro il termine

dallo stesso fissato, tale richiesta interrompe il termine del procedimento.

La Dirigente della PF con proprio decreto ammette a finanziamento le proposte progettuali ritenute ammissibili.

La responsabile del procedimento comunica la concessione dei contributi ai destinatari e le motivazioni dell'esclusione ai soggetti non ammessi.

Art.10) LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE E SPESE AMMISSIBILI

Le seguenti indicazioni si riferiscono alla rendicontazione alla Regione da parte dell'Ente capofila nonché alla verifica che l'Ente capofila dovrà fare sulle rendicontazioni dei soggetti gestori:

- ogni eventuale variazione riguardante tipologia di attività, personale, tempi di realizzazione, tipologia di costo, ecc.. rispetto alle attività indicate in sede progettuale, deve essere preventivamente comunicata all'ufficio scrivente. Qualora non autorizzata il costo viene considerato non ammissibile e, quindi, non riconosciuto.
- Requisiti di ammissibilità delle spese: un costo, per essere ammissibile deve:

- essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite dai beneficiari, ovvero riferirsi ad operazioni o progetti riconducibili alle attività ammissibili;

- essere reale effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;

- essere giustificato da documenti fiscalmente validi (fatture quietanzate, nota di debito con rit.acconto, scontrini e ricevute fiscali);

la quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente (ricevuta di conto corrente postale; estratto conto per i pagamenti effettuati tramite assegni circolari/bancari/postali, dichiarazione di quietanza sottoscritta dall'interessato; bonifico bancario/postale).

Non sono considerati ammissibili i costi relativi a voci non fiscalmente documentate e quelli relativi a ad "imprevisti" o a "varie" o a voci equivalenti. I documenti di spesa devono essere riferiti esclusivamente al piano di attività per il periodo ammesso a finanziamento ed essere allegati in copia. Gli originali vengono conservati agli atti dal soggetto beneficiario.

Detta documentazione deve essere a disposizione degli uffici competenti per esercitare l'eventuale attività di controllo, archiviata in maniera ordinata e conservata in originale sulla base delle norme vigenti.

Su ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) deve essere apposto il timbro con l'indicazione dell'azione di riferimento e dell'imputazione parziale o totale dell'importo al progetto.

Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma ed i preventivi.

Con particolare riferimento alla "valorizzazione" del personale interno, sempreché utilizzato in specifiche mansioni (anche amministrative) connesse alle diverse attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, i relativi costi possono essere riconosciuti se accompagnati da:

- Copia dei cedolini con timbri di imputazione al progetto;
- Elenco giorni e orari delle attività svolte (time-sheet);
- Costo orario del personale certificato dalla struttura competente
- F24 a dimostrazione del versamento delle ritenute

L'ente gestore deve comunicare all'ATS il conto corrente dedicato (anche in modo non esclusivo) che verrà utilizzato per la gestione del progetto. Si precisa che vanno indicati tutti i conti correnti sui quali transitano i pagamenti relativi al progetto, compresi quelli relativi agli oneri fiscali e contributivi).

Va allegata la documentazione informativa relativa al progetto (manifesti, brochure, informative su siti internet e altri new media, ecc.), nonché tutto il materiale prodotto in relazione alle attività e iniziative connesse al progetto.

Le **spese ammissibili** a contributo sono:

- × spese (retribuzioni e oneri) per risorse umane quali personale dipendente, consulenze e collaborazioni;
- × spese per formazione e supervisione del personale operante nella struttura;
- × Spese per interventi socio-assistenziali a favore delle donne sole o con minori / progetti di vita autonoma per la fuoriuscita dalla violenza
- × spese relative a forniture di servizi (ad es. utenze riferite alla Casa)
- × spese per acquisto materiali di consumo purché strettamente e documentatamente connesse alle attività della Casa;
- × spese per noleggio e leasing di attrezzature (informatiche, telematiche, ecc.) strettamente e documentatamente connesse alle attività della Casa;
- × spese generali (affitti e costi amministrativi, questi ultimi nella misura max del 10% del costo totale del progetto e comunque documentate);
- × eventuali spese per opere di manutenzione ordinaria e acquisto attrezzature e mobili (qualora indispensabili per la funzionalità della struttura), nel limite del 20% del contributo previsto;
- × l'IVA è ammissibile solo se realmente e definitivamente non recuperata dal soggetto richiedente. L'IVA recuperata non è ammissibile.

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute nelle annualità di cui all'art. 6 dell'avviso, in relazione al crono programma del progetto finanziato.

Art. 11) MODALITA' DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E DI RENDICONTAZIONE, ECONOMIE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

La liquidazione del contributo avviene con le seguenti modalità:

- **acconto del 30%** del contributo concesso a seguito dell' approvazione dei progetti;
- **secondo acconto, pari al 30%** del contributo, dietro presentazione della **rendicontazione intermedia** delle attività svolte entro 30 giugno 2018, utilizzando la modulistica Allegato A3 – Scheda rendicontazione a fronte di dimostrazione di spese sostenute pari ad almeno il 50% del contributo concesso;
- **saldo del contributo a seguito di verifica della rendicontazione finale** inviata entro 45 giorni dalla conclusione del progetto, utilizzando il modello di cui all'Allegato A3 – Scheda rendicontazione.

Qualora il costo finale rendicontato, ritenuto ammissibile dalla Regione secondo quanto

indicato all'art. 10 dell'avviso, risulti inferiore rispetto al contributo assegnato, lo stesso contributo sarà ridotto in sede di liquidazione.

Eventuali economie vanno restituite alla Regione Marche.

Il mancato utilizzo delle risorse entro l'esercizio finanziario 2018 comporta la revoca dei finanziamenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 co. 14 del DPCM 25.11.2016.

Il mancato invio dei dati di monitoraggio di cui agli artt. 5 e 8 del presente Avviso comporta la sospensione e/o la revoca del finanziamento.

Art.12) MONITORAGGIO E VERIFICHE DELLA REGIONE

La Regione Marche ha facoltà di procedere alla verifica di quanto dichiarato nelle documentazioni inviate e di effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche volte a monitorare le attività delle Case ed a verificare, anche mediante specifici sopralluoghi, la relativa documentazione amministrativo-contabile.

Art.13) - VARIAZIONI PROGETTUALI

I contributi concessi sono utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei progetti ammessi. Eventuali variazioni sostanziali alle attività e alla previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie in fase di attuazione vanno comunicate alla Regione, evidenziando e documentando le relative motivazioni. Le stesse vengono esaminate ed autorizzate dalla struttura regionale competente.

Un eventuale maggior costo del progetto non comporta l'incremento del contributo concesso ed è pertanto a carico del soggetto beneficiario.

Art.14) INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Informazioni possono essere richieste a:

Servizio Politiche Sociali e sport

Posizione di Funzione Inclusione Sociale, immigrazione e terzo settore

Via Tiziano,44 – 60125 Ancona

tel. 071.8063865/3549 fax 071-8063113 e-mail:

funzione.inclusionesociale@regione.marche.it

PEC: **regione.marche.inclusionesocialealbi@emarche.it**

Responsabile del procedimento: Stefania Battistoni Tel. 071/8063865

e-mail: **stefania.battistoni@regione.marche.it**

Art. 15) INFORMAZIONI SULLA PRIVACY E ADEMPIMENTI D.lgs 14 marzo 2013 n. 33

I dati personali raccolti dalla Regione nello svolgimento del procedimento amministrativo vengono utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso ed in conformità al D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati a disposizione possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati dove previsto da norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente della P.F. competente.

La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.